

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO AFAM

IN “INTELLIGENZA MUSICALE E MULTIMEDIALITÀ: INTERAZIONI ARTISTICHE MULTIMEDIALI E STRUMENTI MUSICALI AUMENTATI NELLE ARTI PERFORMATIVE, DALLA COMPOSIZIONE ASSISTITA ALL’I.A. NEL DIALOGO INTERARTISTICO”

CONSERVATORIO DI MUSICA “GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA” DI
CAGLIARI

INDICE

TITOLO I – ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CORSO

- art. 1 – Funzionamento del corso
- art. 2 – Struttura del corso
- art. 3 – Organi del corso

TITOLO II – ACCESSO AL CORSO

- art. 4 – Bando di ammissione
- art. 5 – Commissione giudicatrice dell’esame di ammissione
- art. 6 – Procedure di valutazione comparativa

TITOLO III – BORSE E CONTRIBUTI PER L’ACCESSO

- art. 7 – Determinazione delle borse e dei contributi

TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

- art. 8 – Inizio dei corsi
- art. 9 – Diritti e doveri dei dottorandi
- art. 10 – Sospensione e proroga
- art. 11 – Ritiro e decadenza dal corso
- art. 12 – Incompatibilità

TITOLO V – ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

- art. 13 – Esame finale
- art. 14 – Commissione esaminatrice per l'esame finale
- art. 15 – Adempimenti per l'esame finale
- art. 16 – Compensi per le commissioni

TITOLO VI – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

- art. 17 – Gruppo di assicurazione della qualità

TITOLO VII – NORME FINALI

- art. 18 – Norme finali
- art. 19 – Foro di competenza

TITOLO I – ACCREDITAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CORSO

Articolo 1

(Funzionamento del corso)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, le procedure per l’attivazione, l’organizzazione e il funzionamento del Corso di dottorato di ricerca AFAM in “Intelligenza musicale e multimedialità: interazioni artistiche multimediali e strumenti musicali aumentati nelle arti performative, dalla composizione assistita all’I.A. nel dialogo interartistico”.
2. Il corso forma dottori di ricerca capaci di coniugare competenze artistiche, tecnologiche e scientifiche, con particolare attenzione all’interazione uomo-macchina nelle arti performative e allo sviluppo di nuovi strumenti musicali e multimediali.
3. Il regolamento disciplina altresì le modalità di ammissione, l’assegnazione delle borse di studio, i diritti e doveri dei dottorandi, e le modalità di svolgimento dell’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca AFAM.

Articolo 2

(Struttura del corso)

1. Il corso di Dottorato è istituito e gestito dal Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, che ne è sede amministrativa e scientifica.
2. Il corso ha durata triennale e prevede la possibilità di borse di studio retribuite e finanziate.

3. Le attività formative e di ricerca si svolgono presso la sede del Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, Piazza Ennio Porrino 1 e in eventuali strutture convenzionate, pubbliche o private, italiane o estere.
4. Le attività didattiche comprendono moduli teorici, laboratori, seminari, attività artistiche e progetti di ricerca interdisciplinari.

Articolo 3

(Organi del corso)

1. Sono organi del corso di dottorato:
 - a) il **Collegio Dottorale**, responsabile della progettazione e della realizzazione del corso;
 - b) il **Coordinatore del Dottorato**, nominato dal Direttore del Conservatorio;
 - c) il **Gruppo per l'Assicurazione della Qualità**.
2. Il Collegio dei Docenti del Dottorato è costituito in conformità all'art. 4 del D.M. 470/2024 e dura in carica cinque anni.
3. Il Coordinatore del Dottorato è un docente di ruolo del Conservatorio e può ricoprire tale carica in un solo corso di dottorato a livello nazionale.
4. Al Collegio Dottorale partecipa con diritto di voto un rappresentante dei Dottorandi, con durata triennale.
5. A ciascun Dottorando è assegnato un **Supervisore**, scelto tra i docenti del Collegio Dottorale, e uno o più **Co-supervisori**, anche esterni, secondo le specificità del progetto.

TITOLO II – ACCESSO AL CORSO

Articolo 4

(Bando di ammissione)

1. Il Direttore del Conservatorio indice annualmente la selezione pubblica per l'ammissione al corso.
2. Possono partecipare i candidati in possesso di un diploma accademico di II livello, di laurea magistrale o di titolo estero equipollente (EQF 7).
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 470/2024.
4. Il bando di ammissione, pubblicato sul sito del Conservatorio e sul portale del Ministero, indica:
 - la durata del corso e l'ammontare della borsa di studio;
 - il numero dei posti banditi;
 - le modalità di selezione e i criteri di valutazione.

Articolo 5

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Conservatorio con proprio decreto e composta da cinque membri del Collegio Dottorale.
2. È garantito, ove possibile, l'equilibrio di genere.
3. In caso di impedimento, la sostituzione dei membri è disposta con nuovo decreto direttoriale.

Articolo 6

(Procedure di valutazione comparativa)

1. La selezione avviene per titoli e colloquio, valutando:
 - a) il curriculum del candidato;
 - b) il progetto di ricerca;
 - c) la coerenza con le linee scientifico-artistiche del corso.
2. La prova orale è pubblica e può essere svolta anche in modalità telematica.
3. Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria di merito.
4. L'ammissione del vincitore è disposta con decreto del Direttore del Conservatorio.

TITOLO III – BORSE E CONTRIBUTI PER L'ACCESSO

Articolo 7

(Determinazione delle borse e dei contributi)

1. Il numero di dottorati con borse e senza borsa sono stabiliti con bando apposito approvato da Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. L'importo della borsa è determinato annualmente dal Ministero e non può essere inferiore a quanto stabilito dal D.M. vigente in materia.
3. La borsa è soggetta ai contributi previdenziali INPS a gestione separata (due terzi a carico dell'Amministrazione, un terzo a carico del borsista).
4. Al dottorando è garantito un budget per attività di ricerca in Italia o all'estero.
5. La borsa ha durata triennale, con rinnovo annuale, previa valutazione positiva annuale del Collegio Dottorale.

TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Articolo 8

(Inizio dei corsi)

1. L'inizio dei corsi coincide con l'anno accademico di riferimento e comunque entro dicembre 2025

Articolo 9

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. La frequenza del corso è a tempo pieno e comporta la partecipazione alle attività formative, seminariali e di ricerca.
2. Il dottorando deve rispettare le norme di comportamento e le indicazioni del Supervisore.
3. Il Collegio Dottorale verifica annualmente i risultati presentati dal candidato con aggiornamento su progetto di ricerca attraverso una relazione con presentazione e delibera l'ammissione all'anno successivo.
4. Il dottorando può svolgere periodi di ricerca all'estero, previa autorizzazione del Collegio Dottorale, secondo le esigenze del progetto.
5. Il dottorando può svolgere attività integrative di tutorato o ricerca, compatibili con il corso e previa autorizzazione.

Articolo 10

(Sospensione e proroga)

1. È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso per gravi motivi personali, familiari o di salute.
2. La durata massima della sospensione è di sei mesi complessivi.
3. È ammessa una proroga fino a dodici mesi per motivate esigenze scientifiche, previa deliberazione del Collegio dottorale.

Articolo 11

(Ritiro e decadenza dal corso)

1. Il Dottorando può presentare rinuncia agli studi mediante comunicazione scritta al Direttore.

2. La mancata iscrizione o partecipazione alle attività obbligatorie comporta la decadenza.
3. In caso di decadenza, il Dottorando perde ogni diritto alla borsa e al titolo.

Articolo 12

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione al corso è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di Dottorato con borsa di ricerca
2. L'iscrizione al corso è compatibile con l'iscrizione a un Diploma accademico o laurea di I e II livello.
3. Eventuali attività lavorative compatibili devono essere preventivamente autorizzate dal collegio dottorale.

TITOLO V – ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO

Articolo 13

(Esame finale)

1. L'esame finale consiste nella discussione pubblica di una tesi di ricerca originale scritta dal candidato.
2. Il titolo di Dottore di Ricerca AFAM è conseguito a seguito della positiva valutazione della tesi di ricerca da parte di due valutatori esterni proposti dal supervisore e approvati con delibera del collegio dottorale. A seguito della valutazione il Dottorando discute la tesi con una commissione istituita secondo i criteri dell'art. 14 del presente regolamento.
3. La tesi deve documentare un contributo originale di rilevanza artistica, tecnologica o scientifica.
4. La discussione finale è pubblica e può svolgersi in lingua italiana o inglese.

Articolo 14

(Commissione esaminatrice per l'esame finale)

1. La Commissione è composta da tre membri, di cui almeno due esterni al Conservatorio.
2. I membri sono nominati dal Direttore su proposta del Collegio Dottorale.

Articolo 15

(Adempimenti per l'esame finale)

1. La tesi deve essere depositata presso l'archivio istituzionale del Conservatorio.
2. Copia della tesi è trasmessa all'anagrafe nazionale dei Dottorandi e dei Dottori di Ricerca.

Articolo 16

(Compensi per le commissioni)

1. Ai membri esterni spetta il rimborso delle spese di missione secondo la normativa vigente.

TITOLO VI – ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Articolo 17

(Gruppo di assicurazione della qualità)

1. Il Gruppo per l'Assicurazione della Qualità monitora annualmente il funzionamento del corso e propone eventuali azioni correttive al Collegio dottorale.

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 18

(Norme finali)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Accademico del Conservatorio con delibera n.39 del Consiglio Accademico del 11.11.2025 n.25, entra in vigore dall'anno accademico 2025/2026.

Articolo 19

(Foro di competenza)

1. Per qualsiasi controversia, il foro competente è esclusivamente quello di **Cagliari**.